

Proposta N° <u>167</u> / Prot.		Inviata ai capi gruppo Consiliari il _____ Prot.N° _____ L'impiegato responsabile _____
Data <u>17/04/2014</u>		

Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

Copia deliberazione della Giunta Municipale

N° <u>137</u> del Reg.	OGGETTO : LITE EX ART. 39 CO. DPR 327/2001- CORTE DI APPELLO DI PALERMO- CASALE VIRGINIA E ALTRI CONTRO IL COMUNE DI ALCAMO. AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO. NOMINA AVV. GIOVANNA MISTRETTA.
Data <u>23-04-2014</u>	
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____	NOTE Immediata esecuzione <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

L'anno duemilaquattordici il giorno Venticinque del mese di Aprile alle ore 21.40 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		PRES.	ASS.	FAV.	CONTR.	ASTEN.
1) Sindaco	Bonventre Sebastiano		X			
2) Ass.. Anz.	Coppola Vincenzo	X		X		
3) Ass. V/Sindaco	Cusumano Salvatore	X		X		
4) Assessore	Manno Antonino	X		X		
5) Assessore	Grimaudo Anna Patrizia Selene	X		X		
6) Assessore	Papa Stefano		X			
7) Assessore	Lo Presti Lidia		X			

SALVATORE CUSUMANO

Presiede il Sindaco Dott. Sebastiano Bonventre

Partecipa il Segretario Generale Dott. Cristofaro Ricupati FR. DA MARCO CASCIÒ

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Premesso che:

- il 05/03/2014 prot.n. 13443 veniva notificata a questo Ente, la citazione ex art. 39 co.3 DPR 327/2001 alla Corte di Appello di Palermo, da parte dei Sig.ri Casale Virginia, Cavarretta Girolama, Oliveri Vincenzo, Messina Francesca, Oliveri Antonino, Oliveri Marisa e Oliveri Giovanni, proprietari indivisi di un fondo urbano sito in Alcamo identificato in catasto al foglio 41 part.lla 652, al fine di rideterminare l'indennità di vincolo di cui alla Delibera del Commissario ad Acta n.1 del 23/01/2014 ;

Considerato che:

- con atto di interpello notificato in data 04.05.2011, introitata al prot.n. 23354 del 04/05/2011 la Sig.ra Casale Virginia domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. Lentini Giovanni, chiedeva la predisposizione della delibera di destinazione urbanistica del lotto di sua proprietà identificato in catasto al foglio di mappa n. 41 particella 652, di circa mq 1100 già destinato per mq. 900 dal PUC del 1974 a parcheggio, vincolo il quale è stato reiterato con il PRG vigente (approvato in epoca antecedente all'anno 2013), mentre per la restante ricadente in zona B;
- col medesimo atto di interpello l'istante richiedeva la zonizzazione della predetta porzione di particella già destinata a parcheggio, con nuova destinazione urbanistica B;
- con sentenza n. 902/12 il T.A.R. Sicilia obbligava l'Ente ad adottare una determinazione esplicita e conclusiva sul ricorso proposto da Casale Virginia per un fondo di sua proprietà, identificato in catasto al foglio di mappa n. 41 particella 652, di circa mq 1100, destinato ad "Aree per la viabilità" per circa mq 900 e a "zona edificata con morfologia a "spina" per la rimanente parte;
- con la cit. sentenza del T.A.R. Sicilia n. 902/12, è stato nominato il Segretario Generale pro tempore del Comune di Alcamo, per procedere agli adempimenti richiesti e derivante dall'esecuzione del giudicato, nel cui processo amministrativo il Comune intimato non si costituiva in giudizio;
- con verbale del 01/07/2013 il Commissario ad acta, Segretario Generale pro tempore del Comune di Alcamo, dr. Cristofaro Ricupati si insediava nell'incarico;
- con ordinanza n. 2048/13, il TAR Sicilia (Sez. Seconda), depositata il 05/11/2013, disponeva l'assegnazione al Commissario ad acta di ulteriore termine di 90 giorni per l'esecuzione di detta Sentenza, in quanto nel frattempo stavano scadendo i termini per lo svolgimento dell'incarico;
- con verbale del 02/12/2013 in esecuzione della cit. ordinanza del TAR manifestava l'intendimento di reiterare il vincolo preordinato all'esproprio, dando mandato al dirigente del 5° settore di notificare il predetto verbale al procuratore costituito della parte, avv. Giovanni Lentini, ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 e s.m.i.
- con nota prot. N. 62618 del 10.12.2013 si trasmetteva il verbale de quo quale avvio di procedimento amministrativo, giusta R/R n. 14166195439-4 del recapitata 12.12.2013.
- la giurisprudenza più recente, anche a seguito del decisivo impulso fornito dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (con particolare riguardo alla sentenza n. 179 del 1999, che ha affermato il principio secondo cui la reiterazione dei vincoli di piano regolatore a contenuto espropriativo scaduti deve essere accompagnata dalla previsione di un indennizzo), afferma con notevole decisione il principio per cui la legittimità della reiterazione dei vincoli non può prescindere dal positivo riscontro di una duplice condizione: per un verso, si afferma che "l'accantonamento delle somme necessarie per il pagamento dell'indennità di espropriazione è condizione di legittimità del provvedimento di reiterazione dei vincoli scaduti ai sensi dell'art. 2 l. n. 1187 del 1968, sebbene puntualmente motivato e giustificato da un evidente interesse pubblico." (Consiglio Stato, sez. IV, 28 luglio 2005, n. 4019); per altro verso, si sottolinea come la reiterazione dei vincoli urbanistici scaduti (oggi rientrante nella previsione di cui all'art. 9 d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327) non può disporsi senza svolgere una specifica indagine concreta relativa alle singole aree finalizzata a modulare e considerare le differenti esigenze, pubbliche e private, in quanto l'amministrazione nel reiterare i vincoli scaduti, è tenuta ad accertare che l'interesse pubblico sia ancora attuale e non possa essere soddisfatto con soluzioni alternative e deve indicare le concrete iniziative assunte o di prossima attuazione per soddisfarlo, nonché disporre l'accantonamento delle somme necessarie per il pagamento dell'indennità di espropriazione, per cui "l'obbligo di motivazione

in materia di reiterazione dei vincoli urbanistici scaduti sussiste anche quando la reiterazione del vincolo sia disposta in occasione dell'adozione di variante generale al p.r.g." (Consiglio di Stato, sez. IV, 15 maggio 2000, n. 2706; in termini Consiglio di Stato, sez. IV, 7 giugno 2012 n. 3365). Tale interesse pubblico risulta, alla luce dei principi su esposti, ancora attuale nel senso che l'area destinata a parcheggio deve conservare la sua integrità posto che il procedimento di revisione del PRG non è stato ancora avviato ragion per cui non è possibile sottrarre superfici alle destinazioni di aree standard, atteso anche che l'area interessata ricade interamente nel centro urbano dove nelle vicinanze non sono previste ulteriori aree a parcheggio, nonostante l'alta densità di strutture di interesse sociale come, l'oratorio salesiano, un campo sportivo, la caserma dei carabinieri, un ufficio postale, un ente di formazione professionale ecc. ;

- che con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 01 del 23/01/2014 è stato reiterato il Vincolo relativo all'Area identificata in catasto al foglio 41 part.lla 652, stabilendo il ristoro del danno in € 9.000,00 così come stabilito dalla Stima dell'Ufficio del 16/01/2014, allegata alla stessa delibera;

Ritenuto opportuno proporre la resistenza in giudizio e, a tale fine, procedere alla nomina del legale che rappresenti e difenda questo Ente in ogni fase, stato e grado del giudizio e che tale nomina può essere conferita all'avvocato di ruolo di questo Ente, avvocato Giovanna Mistretta, demandando alla stessa ogni più ampio mandato di legge, ivi compreso l'impegno di spesa, pari ad € 300,00 al lordo delle ritenute, per attività di domiciliazione presso lo studio di un avvocato del foro di Palermo, al cap.112630 C.I. 1.01.02.03 "Prestazioni professionali ed acquisizione di servizi per l'Ufficio Legale" del bilancio dell'esercizio in corso;

Di dare atto che la spesa viene assunta al fine di evitare di arrecare danni patrimoniali certi e gravi ai sensi dell'art. 163 comma 2 del D.L.vo 267/2000;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 recepito dall'art. 1 comma 1 lett.i) della L.R. 48 del 11/12/1991, così come novellato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000, espresso dal Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio e dal Dirigente dell'Avvocatura Comunale, pareri che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;


Vista la L.R. , n. 16 del 15/3/1963 e successive modifiche ed integrazioni.

PROPONE DI DELIBERARE

- di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, Sig. Sebastiano Bonventre, per i motivi espressi in narrativa, a resistere in giudizio dinnanzi alla Corte di appello di Palermo, nel procedimento: **Lite Sig.ra Casale Virginia e altri**, contro il Comune di Alcamo;
- di nominare legale del Comune di Alcamo l'avvocato Giovanna Mistretta, del Foro di Trapani, conferendo allo stesso ogni più ampio mandato di legge, in ogni fase, stato e grado del giudizio, demandando alla stessa l'impegno di spesa, pari ad € 300,00 al lordo delle ritenute, per attività di domiciliazione presso lo studio di un avvocato del foro di Palermo, al cap.112630 C.I. 1.01.02.03 "Prestazioni professionali ed acquisizione di servizi per l'Ufficio Legale" del bilancio dell'esercizio in corso;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

16 APR. 2014

Il Proponente
Responsabile di Procedimento
Arch. Carlo Bertolino



LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: **LITE EX ART. 39 CO. DPR 327/2001- CORTE DI APPELLO DI PALERMO- CASALE VIRGINIA E ALTRI CONTRO IL COMUNE DI ALCAMO. AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO. NOMINA AVV. GIOVANNA MISTRETTA.**

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;

Visti i pareri resi ai sensi di legge;

Visto (eventuali leggi di settore)

Visto l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

Ad unanimità di voti espressi palesemente

D E L I B E R A

1) Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: **LITE EX ART. 39 CO. DPR 327/2001- CORTE DI APPELLO DI PALERMO- CASALE VIRGINIA E ALTRI CONTRO IL COMUNE DI ALCAMO. AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO. NOMINA AVV. GIOVANNA MISTRETTA.**

Contestualmente

Ravvisata l'urgenza di provvedere;

Visto l'art. 12 della L.R. 44/91;

Con voti unanimi espressi palesemente;

DELIBERA

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: **LITE EX ART. 39 CO. DPR 327/2001- CORTE DI APPELLO DI PALERMO- CASALE VIRGINIA E ALTRI CONTRO IL COMUNE DI ALCAMO.**
AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO.
NOMINA AVV. GIOVANNA MISTRETTA.

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i.

I sottoscritti Dirigente del V Settore Urbanistica e Pianificazione del Territorio e dell'Avvocatura Comunale

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li

Avvocatura Comunale
Avv. Giovanna Mistretta

10 APR. 2014

Il Dirigente di Settore
Arch. Carlo Bertolino

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li

17 APR 2014

Il Dirigente di Settore

Visto: L'assessore al ramo

IL VICE DIRIGENTE DI SETTORE
(Dott.ssa Gabriella Verme)

STUDIO LEGALE LENTINI

Via Marconi n. 7
91022 Castelvetrano (TP)
Telefax 0924.904173
lentiniavvocato@libero.it


CITTA' DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO

Prof. n. 13643 del 05 MAR. 2014
Assignata al Settore 01/03/14 Firma [Signature]
Il Segretario Generale



[Signature]

05 MAR. 2014
CORTE DI APPELLO DI PALERMO



Citazione ex art. 39 co. 3 DPR 327\2001

Casale Virginia nata ad Alcamo il 25\12\1977, c.f. CSLVGN77T65A176Z, ed
ivi residente via S.S. Salvatore n. 32, **Cavarretta Girolama** nata ad Alcamo
il 11\14\03\1953 c.f. CVRGLM53C54A176J, res.te in Alcamo via Piave n. 10,
Oliveri Vincenzo nato ad Alcamo il 07\11\1934 c.f. LVRVCN34S07A176E,
res.te Alcamo via Simeati n.36, **Messana Francesca** nata ad Alcamo il
19\05\1933 c.f. MSSFNC33E49A176L, res.te Alcamo via Piemonte n.4,
Oliveri Antonino nato ad Alcamo il 10\04\1966 c.f. LVRNNN66D10A176B
res.te Alcamo via Pietro Montana n.12, **Oliveri Marisa** nata ad Alcamo il
11\05\1969, c.f. LVRMRS69E51A176B, res.te Alcamo via Giacomo Fazio n.
123, **Oliveri Giovanni**, nato ad Alcamo il 19\05\1970 c.f.
LVRGNN70E19A176M res.te Alcamo via A. Magarotto n. 2, rappresentati e
difesi dall'avv. Giovanni Lentini del Foro di Marsala (c.f.
LNTGNN55B11C286P) con posta certificata
lentinigiovanni@pec.ordineavvocatimarsala.it, e con lui elettivamente
domiciliati in Palermo nella via Siracusa n. 30 nello studio dell'avv. Rosalba
Genna, giusto mandato in calce al presente atto

In opposizione

alla delibera del commissario ad acta del Comune di Alcamo n. 1 del
23\01\2014 con cui è stata disposta la reiterazione del vincolo a parcheggio
pubblico sull'area degli attori e liquidata una indennità ex art. 39 DPR
327\2001, nella parte in cui ha disposto sulla misura dell'indennità

ETERNO. GRILLO
[Signature]
20 MAR. 2014



citano

STABILE
Adempimenti per la
ricattoria in p. n. 11
11/03/14


Postaprioritaria

€ 0,70

01.04053531



Posteitaliane



Il Comune di Alcamo, in persona del suo Sindaco protempore, con sede in Alcamo piazza Ciullo pal. municipale

a comparire avanti la Corte di Appello di Palermo sezioni civili nel locale di sue ordinarie sedute sito in Palermo piazza Vittorio Emanuele Orlando pal. di Giustizia per l'udienza del 20 giugno 2014 ore 9 e segg. con invito a costituirsi nelle forme di legge ed almeno venti giorni prima dell'anzì indicata udienza avanti la sezione ed il collegio che saranno designati, con avvertimento che la costituzione oltre l'assegnato termine comporta le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che in caso di mancata costituzione si procederà in sua contumacia, per ivi sentire fare diritto alle infrascritte domande, per la intelligenza delle quali si premette

FATTO

Gli attori sono proprietari indivisi di un fondo urbano esteso circa mq 1100 sito in Alcamo ed in catasto al foglio 41 part. 652, secondo le seguenti quote: $\frac{3}{8}$ sig.ra Casale, $\frac{1}{8}$ sig.ra Cavarretta, $\frac{2}{8}$ Oliveri Vincenzo e $\frac{1}{4}$ di $\frac{2}{8}$ ciascuno gli altri attori.

Con il PRG vigente, approvato in data 04\07\2001, la superficie di mq 900 dell'area suddetta è stata destinata a parcheggio pubblico, mentre per la restante parte ricade in zona B.

Ad oggi quella previsione di opera pubblica non ha avuto attuazione, né gli attori o i loro danti causa hanno mai ricevuto un indennizzo per la limitazione imposta al loro diritto di proprietà, che si è concretizzata nella inutilizzabilità del fondo in esame.

Orbene, ritenendo che in conseguenza della decadenza del vincolo, per il decorso del termine di validità quinquennale, l'area era da qualificare

come zona bianca, con il conseguenziale diritto della proprietaria di ottenere dal Comune una nuova destinazione urbanistica, la comproprietaria sig.ra Casale anche per conto degli altri comproprietari, interpellava il Comune affinché l'Ufficio Urbanistica provvedesse a predisporre la delibera di destinazione urbanistica del fondo della interpellante, prevedendo la zonizzazione in B in ragione della zona territoriale omogenea circostante e presentando tale deliberazione alla approvazione del Consiglio Comunale.

Si rappresentava, comunque, che, indipendentemente dal merito della zonizzazione con cui classificare l'area de qua, l'Ente aveva l'obbligo di provvedere a dettare una nuova destinazione.

Infine, avvertiva che trascorso infruttuosamente il termine di gg. 60 dalla comunicazione dell'atto, sul silenzio-inadempimento si sarebbe rivolta al Giudice Amministrativo, con aggravio di spese a carico del Comune inadempiente.

La richiesta era, inoltre, supportata dal richiamo al fondamento normativo e giurisprudenziale della istanza.

In seguito a tale diffida, il Comune con nota del suo Dirigente del 07\06\2011, che è stata oggetto di impugnativa avanti il TAR, comunicava che l'istanza sarebbe stata presa in considerazione nell'ambito di una più generale revisione della pianificazione territoriale, senza indicare alcun tempo di tale attività.

Con ricorso al TAR Palermo iscritto al n. di ruolo 2021\2011 era impugnato il suddetto provvedimento ed il TAR con sentenza n. 902\2012 dichiarava la illegittimità del provvedimento impugnato, ordinava al comune di

qualificare con una specifica destinazione l'area degli attori e nominava il commissario ad acta al fine di provvedere nella persona del segretario generale del Comune.

Dopo una serie di rinvii e di diffide, il Commissario ad acta ha provveduto con la delibera che oggi si contesta per la misura del quantum della indennità disposta.

Invero, con la citata deliberazione il Commissario ad acta reiterava il vincolo a parcheggio sull'area di mq 900 di cui alla particella 652 del foglio di mappa 41 del Comune di Alcamo, liquidando quale indennità ex art. 39 del DPR 327\2001 per il periodo 30\06\2008-30\06\2014 la somma di euro 9.000,00, e cioè un'indennità di vincolo di euro 1.500,00 per anno.

Tale indennità era liquidata utilizzando come criterio in via analogica la previsione dell'art. 50 dello stesso DPR per le indennità di occupazione e cioè la misura di 1\12 sulla misura dell'indennità di esproprio per ogni anno di occupazione.

Orbene la misura dell'indennità virtuale di esproprio, che applicando il suddetto criterio, ha poi condotto a liquidare l'indennità per la reiterazione del vincolo nella misura di euro 1.500,00 anno, è stata dal Comune determinata in euro 18.000,00 e cioè euro 20,00 a metro quadro.

DIRITTO

1) Determinazione dell'indennità di vincolo ex art. 39 DPR 327\2001:

Tale determinazione è inaccettabile e contro di essa insorgono gli attori, in quanto il valore venale del fondo a cui corrisponde l'indennità di esproprio virtuale è di euro 200,00 a metro quadro e cioè di complessive euro 180.000,00, sicchè l'indennità di vincolo è di euro 15.000,00 per anno e

quindi nella fattispecie di euro 90.000,00 complessivamente.

Gli attori non contestano l'applicazione in via analogica, ai fini di individuare la misura dell'indennità di vincolo, del criterio di cui all'art. 50 dello stesso decreto.

Piuttosto è la misura dell'indennità di espropriazione che costituisce il parametro per determinare l'indennità di vincolo che contrasta con l'art. 32 del DPR 327\2001 e cioè con il valore venale del bene.

Invero, per come disposto dalla stessa norma anzi citata il bene va valutato per la sua effettiva caratteristica e non si tengono conto dei vincoli preordinati all'espropriazione.

Nella fattispecie il fondo de quo ha una precisa vocazione edificatoria (Cass. Civ. sez. I n. 7288 del 22\03\2013).

Invero, esso è inserito in un contesto urbanizzato nei pressi del centro antico dell'abitato, circondato da aree destinate a zona B.

Pertanto non solo detto fondo ha una vocazione edificatoria in ragione della sua collocazione geografica, e, comunque, esso è stato considerato essenziale per il servizio pubblico alle aree edificate ed edificabili limitrofe e prossime, sicché per come affermato dalla Suprema Corte sezione prima con sentenza 8\9\2008 n. 18068, occorre valutare il fondo, ritenuto dall'Amministrazione pubblica funzionale al contesto urbanistico edificato ed edificando in cui è inserito, tenendo conto del valore di tale aree servite dalla destinazione del fondo de quo, impressa dal pianificatore.

Orbene, gli attori hanno effettuato una ricerca di mercato avvalendosi sia di agenzie immobiliari professionali, sia di consulenti tecnici, ed hanno accertato che il valore della loro area poteva essere liquidata in via

mediana in euro 200,00 al mq.

Ne consegue che dovendosi determinare l'indennità di esproprio ex art. 32 del DPR 327\2001 nella misura sopra indicata e quindi per un totale di euro 180.000,00, applicando il criterio di liquidazione dell'indennità di vincolo con il recepimento in via analogico del criterio ex art. 50 stesso dpr, - con ciò aderendo per questa parte a quanto deliberato dal Comune-, la indennità di vincolo ex art. 30 va liquidata nella misura di euro 90.000,00.

2) Interessi e rivalutazione monetaria:

Per come risulta dalle espressioni utilizzate dall'art. 39 del DPR 327\2001, l'indennità di vincolo ha natura sostanzialmente risarcitoria del danno subito dai proprietari interessati, sicchè sulla somma dovuta per l'indennità va riconosciuta la rivalutazione monetaria per ogni anno di vincolo e gli interessi legali sulla somma rivalutata, decorrenti dalla scadenza di ogni anno di vincolo sino all'effettivo soddisfo.

Ritenuto quanto sopra

PIACCIA ALL'ECC.MA CORTE DI APPELLO

Reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa.

Ritenere e dichiarare che la misura dell'indennità di vincolo dovuta agli attori per il periodo 30 giugno 2008 - 30 giugno 2014 ammonta a complessive euro 90.000,00 da ripartirsi secondo le quote di comproprietà indicate nell'esposizione del fatto.


Ritenere e dichiarare che su detta indennità sono dovuti dalla scadenza di ciascuno anno e sull'ammontare annuo della indennità, la rivalutazione monetaria e sulla somma rivalutata gli interessi legali il tutto sino al soddisfo.

Conseguentemente condannare il Comune di Alcamo al pagamento delle seguenti somme, oltre interessi e rivalutazione monetaria come sopra richiesti:

- alla sig.ra **Casale** Virginia euro 33.750,00, alla sig.ra **Cavarretta** Girolama euro 11.250,00, al sig. **Oliveri** Vincenzo euro 22,500,00, ai sig.ri **Messana** Francesca, **Oliveri** Antonino, **Oliveri** Marisa, **Oliveri** Giovanni la somma di euro 5.625,00 ciascuno.
- Condannare il Comune di Alcamo al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio.
- Come mezzo al fine si producono i documenti di cui all'allegato indice.
- Si chiede disporsi consulenza tecnica al fine di accertare il valore venale dell'area oggetto della reiterazione del vincolo.


Si dichiara che il valore della causa è di euro 90.000,00 e che il contributo unificato di euro 660,00.


Castelvetrano li 28\02\2014


Avv. Giovanni Lentini

Nomino mio procuratore per rapp.mi e difendermi l'avv. Giovanni Lentini del Foro di Marsala eleggendo domicilio in Palermo nella via Siracusa n. 30 nello studio dell'avv. Rosalba Genna, al fine di promuovere il giudizio di cui al sopra esteso atto. Facultiamo il su nominato procuratore ad avvalersi di sostituti e lo autorizziamo al trattamento dei dati sensibili ai fini del giudizio.

Castelvetrano li 28\02\2014


Virginia Casale
Girolama Cavarretta
Oliveri Vincenzo


Messana Francesco
Antonio Oliveri
Messana Giovanni
Giovanni Oliveri


Rosalba Genna -7-




RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto, Avv. Giovanni Lentini quale procuratore in giudizio della sig.ra Casale Virginia + 6 nella citazione avanti la Corte di Appello di Palermo TAR contro il Comune di Alcamo, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Marsala n. 99/06 not. in data 28/03/2006, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 53/94, ho notificato in data 01\03\2014, il sù esteso atto di citazione a:

- il **Comune di Alcamo**, in persona del suo Sindaco protempore domiciliato in Alcamo piazza Ciullo palazzo municipale *annottando l'atto al n. ⁷⁸⁵.....\2014* del registro cronologico ed a mezzo spedizione di copia nell'anzi indicato domicilio in plico raccomandato a/r dall'Ufficio postale centrale di Castelvetro, n. *76310825691-6*

Castelvetro li 01\03\2014

Avv. Giovanni Lentini



Letto approvato e sottoscritto _____

IL SINDACO

F.to Bonventre Sebastiano

SALVATORE CUSUMANO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE FF

F.to VINCENZO COPPOLA

F.to MARCO CASCIÒ

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, li

Il segretario Generale

REFERITO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 27/04/2014 all'Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23-04-2014

- Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
- Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE FF

F.to Cristofaro Ricupati
MARCO CASCIÒ